

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Commissione	
94/C 222/01	ECU.....	1
94/C 222/02	Procedura d'informazione — Regolamentazioni tecniche ⁽¹⁾	2
94/C 222/03	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CEE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni.....	3
94/C 222/04	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. IV/M.493 — Tractebel/Distribuz II) ⁽¹⁾	4
94/C 222/05	Riepilogo degli avvisi di gare d'appalto pubblicati nel <i>Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> , finanziate dalla Comunità europea nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES) o del bilancio comunitario (Settimana dal 2 al 6 agosto 1994).....	5
	II Atti preparatori	
	Commissione	
94/C 222/06	Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla qualità ecologica delle acque ⁽¹⁾	6
94/C 222/07	Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ⁽¹⁾	16

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	Pagina
94/C 222/08	Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e dei beta-agonisti nelle produzioni animali ⁽¹⁾	16
94/C 222/09	Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti ⁽¹⁾	17
94/C 222/10	Proposta modificata di direttiva del Consiglio che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizza sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ⁽¹⁾	18
94/C 222/11	Proposta di decisione del Consiglio relativa all'ulteriore sviluppo del sistema HAN-DYNET nell'ambito della decisione 93/136/CEE che stabilisce il terzo programma di azione comunitaria a favore dei portatori di handicap (HELIOS II 1993-1996) ⁽¹⁾	19
94/C 222/12	Proposta modificata di regolamento (CE, Euratom) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto	20

III *Informazioni*

Commissione

94/C 222/13	Sicurezza e igiene del lavoro — Avviso di appalto di servizi — Procedura aperta . . .	22
94/C 222/14	Gara d'appalto relativa ad uno studio sull'industria comunitaria della calzatura — Procedura aperta	23

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

9 agosto 1994

(94/C 222/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	39,5069	Dollaro USA	1,20992
Corona danese	7,55655	Dollaro canadese	1,66642
Marco tedesco	1,91845	Yen giapponese	122,541
Dracma greca	289,727	Franco svizzero	1,61766
Peseta spagnola	157,628	Corona norvegese	8,38595
Franco francese	6,57470	Corona svedese	9,42333
Sterlina irlandese	0,795947	Marco finlandese	6,30731
Lira italiana	1919,64	Scellino austriaco	13,4979
Fiorino olandese	2,15511	Corona islandese	83,6659
Scudo portoghese	195,075	Dollaro australiano	1,62799
Sterlina inglese	0,788221	Dollaro neozelandese	2,00816
		Rand sudafricano	4,36871

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) e un fax a risposta automatica (al n. 296 10 97) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Procedura d'informazione — Regolamentazioni tecniche

(94/C 222/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

- Direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8).
- Direttiva 88/182/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1988, che modifica la direttiva 83/189/CEE (GU n. L 81 del 26. 3. 1988, pag. 75).

Notifiche di progetti nazionali di regolamentazioni tecniche ricevute dalla Commissione.

Riferimento (*)	Titolo	Scadenza della sospensione di tre mesi (†)
94-0128-NL	Concessione di esonero per autobus di 15 m	chiusa
94-0140-E	Monografie della farmacopea spagnola sottoposte a inchiesta pubblica riferite rispettivamente a trifusal, cleboprida e fosfomicina	(‡)
94-0141-I	Disciplinare tecnico sulle prescrizioni relative a indumenti e dispositivi autonomi per rendere visibile a distanza il personale impegnato su strada in condizioni di scarsa visibilità	14. 9. 1994
94-0142-D	Norma di omologazione BAPT 222 ZV 80-3 per l'interfaccia via etere di terminali CT1 +	19. 9. 1994
94-0143-E	Progetto di ordinamento ministeriale mediante il quale si modifica il punto 6 «trasportatori a nastro» della ITC 04.6.03 «precauzioni contro incendi» del capitolo I — «lavori sotterranei» del regolamento generale di norme base sulla sicurezza miniera	19. 9. 1994
94-0144-D	Capitolato tecnico supplementare e direttive sulla costruzione di tunnel stradali, parte 1, struttura compatta (calcestruzzo pompato), ediz. 1994 (ZTV-Tunnel)	29. 9. 1994
94-0145-NL	Progetto di modifica della legge merceologica sulla preparazione ed il trattamento di alimenti	22. 9. 1994
94-0146-D	Norma di omologazione BAPT 224 ZV 9 sull'allacciamento di terminali per collegamenti a commutazione di pacchetto ad accessi di base ISDN del sistema EURO-ISDN della Deutsche Bundespost Telekom, utilizzo del canale D per la trasmissione di pacchetti di dati	29. 9. 1994

(*) Anno — Numero di registrazione — Stato membro autore.

(†) Scadenza per osservazioni della Commissione e degli Stati membri.

(‡) L'abituale procedura d'informazione non si applica alle notifiche «farmacopea».

(§) Senza scadenza data l'accettazione del motivo di urgenza da parte della Commissione.

La Commissione ricorda la sua comunicazione del 1° ottobre 1986 (GU n. C 245 dell'1. 10. 1986, pag. 4) in cui si dichiara che se uno Stato membro vara una regolamentazione tecnica che rientra nel campo di applicazione della direttiva 83/189/CEE senza notificarne il progetto alla Commissione e senza rispettare l'obbligo di sospensione, tale regolamentazione non è applicabile nei confronti di parti terze nel sistema giuridico dello Stato membro di cui si tratta. La Commissione ritiene pertanto che i litiganti possano con diritto aspettarsi dalle corti nazionali che esse rifiutino di applicare le regolamentazioni tecniche nazionali che non sono state modificate in conformità del diritto comunitario.

Per eventuali informazioni su tali notifiche rivolgersi ai servizi nazionali il cui elenco è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 67 del 17 marzo 1989.

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CEE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(94/C 222/03)

Data di approvazione: 27. 3. 1992

Stato membro: Portogallo Zona di modulazione regionale 3 (interno del paese)

Aiuto n.: N 44/92 e N 126/92

Titolo: SIBR: sistema di incentivazioni di base regionale

Obiettivo: Sviluppo regionale aumento dello stanziamento

Base giuridica: SIBR: Sistema de Incentivos de Base regional, (D. L. n° 15-A/88 + Portaria n° 36-A/88)

Bilancio: Aumento dello stanziamento:

— Finanziamento nazionale: 103 Mio di ECU

— Contributo comunitario: 235 Mio di ECU

Intensità dell'aiuto: 60 % ESN

Durata: 1988-1993

Data di approvazione: 15. 7. 1992

Stato membro: Portogallo

Aiuto n.: N 318/92

Titolo: Programma PRISMA

Obiettivo: Miglioramento della produttività e della qualità. Aiuto essenzialmente «soft»

Base giuridica: Progetto di regolamento

Bilancio:

— Stato portoghese: 7,1 Mio di ECU

— FESR: 17,1 Mio di ECU

(prezzi costanti 1992)

Intensità dell'aiuto: Massimali diversi, intensità massima: 75 % lordo

Durata: 1992-1993

Data di approvazione: 25. 11. 1992

Stato membro: Portogallo

Aiuto n.: N 495/92

Titolo: Aiuti fiscali alla riconversione, modernizzazione e internazionalizzazione delle imprese

Obiettivo:

— Riconversione, modernizzazione e diversificazione dell'attività economica nelle zone colpite dalla ristrutturazione di taluni settori

— Internazionalizzazione delle imprese

Base giuridica: Decreto-Lei

Intensità dell'aiuto:

— 10 % ESN nel 1992 e 1993

— 8 % ESN nel 1994

— 6 % ESN nel 1995

Queste percentuali sono raddoppiate in casi eccezionali

Durata: 1992-1995

Condizioni: Relazione annuale

Data di approvazione: 7. 12. 1992

Stato membro: Portogallo (Zona di frontiera)

Aiuto n.: N 598/92

Titolo: Regime di aiuti ai piccoli investimenti nella zona di frontiera (RAPIF)

Obiettivo: Promozione della creazione di posti di lavoro alternativi per le persone la cui attività cessa di esistere in seguito alla soppressione delle frontiere interne della Comunità

Base giuridica: Portaria

Bilancio: 5 Mio di ECU (1,5 Mio di ECU: Stato portoghese; 3,5 Mio di ECU: FESR)

Intensità dell'aiuto: 61 % ESN

Durata: 1992-1993

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. IV/M.493 — Tractebel/Distrigaz II)

(94/C 222/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 1° agosto 1994 è pervenuta alla Commissione la notifica di una proposta di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (¹). Per effetto di tale concentrazione l'impresa Tractebel SA, controllata dalla Compagnia di Suez SA attraverso la Société Générale de Belgique, acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del suddetto regolamento il controllo dell'insieme di Distrigaz SA, a seguito di acquisto dei titoli previamente posseduti dallo Stato belga in questa società attraverso la Société Nationale d'Investissement (SNI).
2. L'accordo notificato prevede che la fornitura di gas naturale e per utilizzazione per l'energia elettrica non venga più effettuata da Distrigaz e sia sottoposta al controllo congiunto di Tractebel e dello Stato belga nelle stesse condizioni che erano prevalenti prima dell'operazione.
3. Questa notifica fa seguito ad una precedente che è stata notificata il 30 maggio 1994 ed è stata ritirata dalle parti il 30 giugno 1994. Per effetto di tale operazione Tractebel acquisiva il controllo di tutte le attività di Distrigaz.
4. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
 - per Tractebel: produzione e fornitura di energia elettrica, televisione via cavo, fornitura di acqua, proprietà immobiliari, ingegneria civile;
 - per Distrigaz: fornitura di gas naturale in Belgio.
5. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.
6. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per telefax [telefax n. (32-2) 296 43 01] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/M.493 — Tractebel/Distrigaz II, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale della concorrenza (DG IV)
Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Bruxelles.

(¹) GU n. L 395 del 30. 12. 1989; versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

Riepilogo degli avvisi di gare d'appalto pubblicati nel *Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, finanziate dalla Comunità europea nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES) o del bilancio comunitario

(Settimana dal 2 al 6 agosto 1994)

(94/C 222/05)

Numero appalto	Numero e data del Supplemento alla Gazzetta ufficiale	Paese	Oggetto	Data limite deposito offerte
3889	S 146 del 2. 8. 1994	São Tomé	ST-São Tomé e Prince: Veicoli	10. 10. 1994
3793	S 148 del 4. 8. 1994	Ciad	TD-N'Djamena: Veicoli e forniture varie	26. 10. 1994
3882	S 148 del 4. 8. 1994	Kenia	KE-Nairobi: Forniture varie	28. 10. 1994
3890	S 148 del 4. 8. 1994	Grenada	GD-Saint-Georges: Veicoli e apparecchiature varie	25. 10. 1994
3854	S 148 del 4. 8. 1994	Costa d'Avorio	CI-Abidjan: Forniture varie	26. 10. 1994
3895	S 148 del 4. 8. 1994	Algeria	DZ-Bou Ismail: Pescherecci	5. 11. 1994

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla qualità ecologica delle acque

(94/C 222/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(93) 680 def. — 94/0152(SYN)

(Presentata dalla Commissione l'8 luglio 1994)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il Quinto programma comunitario di azione in materia ambientale, approvato dalla risoluzione del Consiglio del 1° febbraio 1993 ⁽¹⁾, auspica la conservazione della natura e delle risorse naturali;

considerando che, nelle conclusioni del seminario ministeriale sulla politica comunitaria delle acque, tenutosi a Francoforte nel 1988, è stata sottolineata la necessità di una legislazione comunitaria sulla qualità ecologica, i cui contenuti specifici dovrebbero essere elaborati a livello nazionale o regionale;

considerando che, nella sua risoluzione del 28 giugno 1988 ⁽²⁾, il Consiglio ha chiesto alla Commissione di presentare proposte volte a migliorare la qualità ecologica delle acque superficiali della Comunità;

considerando che è necessario adottare misure volte a proteggere le risorse superficiali di acqua dolce soggette alle sempre maggiori sollecitazioni connesse alla costante crescita della domanda di acque di buona qualità destinate ad usi diversi e volte a salvaguardare gli ecosistemi e ad assicurare il necessario approvvigionamento di acqua potabile di buona qualità;

considerando che, conformemente al principio della sussidiarietà, sono necessari un'azione e un inquadramento comunitari per stabilire principi generali volti a garantire la permanente disponibilità di quantitativi sufficienti di acqua dolce superficiale di buona qualità, per coordinare le iniziative intraprese dagli Stati membri e per migliorare la qualità delle acque superficiali, in particolare per onorare gli impegni internazionali della Comunità, per contribuire alla soluzione dei problemi posti dall'inquinamento transfrontaliero e per tutelare il potenziale ricreativo delle acque superficiali della Comunità;

considerando che le norme o gli obiettivi di qualità delle attuali risorse idriche superficiali della Comunità si applicano soltanto a talune acque superficiali e disciplinano soltanto aspetti limitati della qualità delle acque;

considerando che dall'esperienza risulta che, nonostante gli sforzi compiuti dalla Comunità e dagli Stati membri per controllare l'inquinamento dell'acqua, la proporzione di acque costiere e di estuari danneggiati dall'inquinamento è in aumento e che l'inquinamento continua a costituire un problema per le acque interne;

considerando che sono necessari un quadro complessivo e misure che riguardino tutti gli aspetti della qualità delle acque, al fine di proteggere le acque della Comunità da un ulteriore deterioramento e conseguire l'obiettivo di un elevato grado di protezione ambientale previsto nel trattato;

considerando che le disposizioni relative a tutti gli aspetti della qualità delle acque superficiali devono tener conto della necessità di garantire condizioni di concorrenza eque nel settore energetico;

considerando che tali misure si debbono applicare a tutte le acque superficiali degli Stati membri, incluse le acque territoriali, e le acque interne, ma escludendo, per ragioni pratiche, le vie d'acqua artificiali che costituiscono

⁽¹⁾ GU n. C 138 del 17. 5. 1993, pag. 1.⁽²⁾ GU n. C 209 del 9. 8. 1988, pag. 3.

parte di un sistema di raccolta delle acque reflue e le acque di dimensioni irrilevanti che non hanno effetti significativi sulla qualità di altre acque;

considerando che è necessario determinare gli attuali livelli di inquinamento delle acque superficiali e redigere gli inventari delle varie fonti di inquinamento e degli altri fattori antropici che danneggiano la qualità delle acque per poter adottare misure atte a migliorare la qualità dell'acqua; che, inoltre, per permettere la comparabilità dei dati dei vari Stati membri, la Commissione deve definire le relative specificazioni tecniche;

considerando che deve essere stabilita una definizione comune di qualità ecologica e di buona qualità ecologica; che devono essere fissati obiettivi operativi in materia di qualità ecologica, in modo da assicurare la disponibilità di acque di buona qualità per far fronte alle necessità degli ecosistemi e a tutte le altre esigenze, in particolare la produzione di acqua potabile; che, in conformità con il principio della sussidiarietà, tali obiettivi sono più opportunamente individuati e adottati dagli Stati membri;

considerando che occorre mantenere il buon livello di qualità ecologica delle acque ove questo già esiste; che gli Stati membri possono individuare zone ad alto interesse ecologico nelle quali si deve mantenere o raggiungere un'elevata qualità ecologica delle acque;

considerando che, tenendo conto delle attuali disposizioni comunitarie, gli Stati membri debbono tendere a conseguire obiettivi operativi definendo e attuando le necessarie misure nell'ambito di programmi integrati volti a migliorare la qualità dell'acqua;

considerando che sia il pubblico in generale che i singoli responsabili di attività inquinanti debbono essere adeguatamente informati delle misure previste e dei progressi compiuti nel miglioramento della qualità delle acque superficiali e che essi devono essere in grado di contribuire al processo decisionale esprimendo le loro opinioni prima che siano adottate decisioni definitive sulle misure necessarie;

considerando che, per taluni settori, si può ritenere più opportuno indurre i necessari cambiamenti di comportamento e di tendenza con strumenti economici piuttosto che con disposizioni giuridiche vincolanti;

considerando che gli Stati membri interessati devono intervenire in maniera concertata nei casi in cui attività inquinanti di uno Stato membro danneggiano la qualità delle acque di altri Stati membri; che, in assenza di un accordo in tali casi, deve essere istituita una procedura che assicuri il conseguimento degli obiettivi della direttiva;

considerando che, in taluni casi, per ragioni pregresse e a causa dell'inquinamento generato da paesi terzi, può risultare difficile o impossibile rispettare gli obiettivi di qualità ecologica delle acque; che dovrebbe essere prevista un'appropriata procedura per far sì che gli Stati membri prevenivano l'ulteriore deterioramento della qualità delle acque;

considerando che, in taluni casi, le condizioni naturali possono rendere molto difficile il miglioramento della qualità ecologica delle acque superficiali; che la qualità di tali acque deve essere mantenuta;

considerando che gli Stati membri devono effettuare i necessari controlli e provvedere alla necessaria sorveglianza in modo da assicurare che le misure da adottare siano eseguite e abbiano gli effetti voluti sulla qualità delle acque;

considerando che, a causa della natura procedurale della presente direttiva, è importante che la Commissione, gli Stati membri e il pubblico siano in grado di seguire, attraverso apposite relazioni, l'evoluzione e i progressi compiuti per il miglioramento della qualità delle acque superficiali della Comunità nel suo insieme;

considerando l'opportunità di istituire un comitato per assistere la Commissione nelle materie relative all'attuazione della presente direttiva;

considerando che il progresso tecnico impone un adattamento rapido delle specificazioni tecniche di cui agli allegati della presente direttiva; che, al fine di facilitare l'introduzione delle necessarie misure, deve essere stabilita la procedura in base alla quale la Commissione può procedere agli adattamenti con l'assistenza del comitato istituito dalla presente direttiva.

considerando che l'attuazione dei programmi adottati a norma della presente direttiva deve assicurare un livello di protezione delle acque superficiali quanto meno equivalente a quello stabilito dalla direttiva 78/659/CEE⁽¹⁾, del Consiglio modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE⁽²⁾, e dalla direttiva 79/923/CEE⁽³⁾, modificata dalla direttiva 91/692/CEE; che tali direttive devono quindi essere abrogate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

1. La presente direttiva ha per oggetto l'adozione in ogni Stato membro di misure di controllo dell'inquinamento delle acque superficiali proveniente da fonti puntuali, da fonti diffuse o causato da altri fattori antropici aventi effetti negativi sulla qualità delle acque superficiali.

⁽¹⁾ GU n. L 222 del 14. 8. 1978, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 48.

⁽³⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1979, pag. 47.

Le suddette misure mirano a mantenere e migliorare la qualità ecologica delle acque superficiali comunitarie, con il fine ultimo di ottenere una buona qualità ecologica.

2. Fatto salvo l'articolo 18, la presente direttiva non osta all'attuazione delle disposizioni contenute in altre direttive sulla protezione delle acque.

Articolo 2

Definizioni

Ai sensi della presente direttiva:

1) La qualità ecologica dell'acque è un'espressione generale della struttura e della funzione della comunità biologica, tenuto conto dei fattori naturali geomorfologici, geografici e climatici, nonché delle condizioni fisiche e chimiche, in particolare quelle risultanti da attività umane. Devono essere prese in considerazione anche le caratteristiche estetiche dell'area.

La qualità ecologica dell'acqua è determinata dallo stato degli elementi pertinenti elencati nell'allegato I.

2) La buona qualità ecologica dell'acqua è la qualità adeguata alle esigenze dell'ecosistema, tenuto conto dell'esigenza di mantenere la capacità di autopurificazione, e rispondente agli elementi indicati nell'allegato II.

3) Per «elevata qualità ecologica» dell'acqua si intende la qualità propria di un dato ecosistema sul quale — secondo dati certi — le attività umane non esercitano un influsso significativo.

4) Per «acque superficiali comunitarie» si intendono tutte le acque superficiali presenti nel territorio di ciascuno Stato membro, nonché le acque interne e il mare territoriali ai sensi del diritto internazionale.

5) Per «migliore pratica ambientale» si intende l'insieme delle regole definite all'allegato III.

6) Per «migliore tecnologia disponibile» si intende l'insieme delle regole definite all'allegato IV.

Articolo 3

Sistema di misurazione e di sorveglianza

1. Gli Stati membri istituiscono un sistema di misurazione e di sorveglianza per la determinazione della qualità ecologica delle acque superficiali.

2. Gli Stati membri determinano per la prima volta entro il 31 dicembre 1998 la qualità ecologica delle acque superficiali della Comunità ed effettuano successivamente tale operazione ogni tre anni.

3. Per la prima determinazione della qualità ecologica, gli Stati membri utilizzano i metodi di misurazione e sorveglianza più conformi alle disposizioni dell'allegato V della presente direttiva, per le operazioni successive essi si conformano alle norme tecniche che la Commissione stabilirà entro il 31 dicembre 1999 secondo la procedura di cui all'articolo 16. Tali norme devono garantire, tra l'altro, la comparabilità dei dati dei controlli e delle determinazioni della qualità ecologica delle acque.

4. L'Agenzia europea dell'ambiente fornirà le informazioni obiettive necessarie alla definizione delle norme tecniche di cui al precedente paragrafo 3.

Articolo 4

Rilevamento delle fonti di inquinamento

1. Gli Stati membri procedono all'identificazione e alla valutazione qualitativa e quantitativa delle fonti d'inquinamento puntuali e diffuse delle acque superficiali della Comunità. Essi valutano anche altri eventuali fattori antropici che hanno o che possono avere effetti negativi sulla qualità ecologica delle acque superficiali. Le relative norme tecniche sono stabilite dalla Commissione entro il 31 dicembre 1996 secondo la procedura di cui all'articolo 16.

2. La prima valutazione è effettuata entro il 31 dicembre 1998. Successivamente le valutazioni avranno luogo ogni tre anni.

3. L'Agenzia europea dell'ambiente fornisce le informazioni obiettive necessarie per stabilire le norme tecniche di cui al paragrafo 1.

Articolo 5

Obiettivi operativi

1. Gli Stati membri definiscono entro il 31 dicembre 1998, per tutte le acque superficiali comunitarie che si trovano sul loro territorio o che sono soggette alla loro sovranità o giurisdizione, obiettivi specifici per garantire una buona qualità ecologica dell'acqua.

2. Per le acque attualmente contraddistinte da buona qualità ecologica, gli obiettivi specifici sono definiti in modo da mantenere intatta tale qualità.

3. Per le acque attualmente contraddistinte da qualità ecologica buona o elevata e situate in zone che gli Stati membri hanno individuato come «zone di grande interesse ecologico» gli obiettivi sono definiti in modo che venga mantenuta intatta o raggiunta un'elevata qualità ecologica.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco di tali zone entro il 31 dicembre 1998.

4. Gli obiettivi operativi riguardano gli elementi che hanno un'influenza significativa sulla qualità dell'acqua.

Articolo 6

Programmi integrati

1. Gli Stati membri emanano, pubblicano e attuano programmi integrati intesi a migliorare la qualità delle acque superficiali comunitarie con lo scopo finale di conseguire obiettivi specifici da essi stabiliti, in conformità dell'articolo 5, relativamente alle acque interessate. Per quanto riguarda le acque già caratterizzate da buona qualità ecologica, gli Stati membri provvedono ove occorra affinché gli obiettivi specifici continuino ad essere rispettati.

2. I programmi integrati comprendono gli elementi elencati nell'allegato VI e sono adottati e comunicati alla Commissione prima dell'inizio del periodo cui si riferiscono.

3. Il primo programma integrato riguarderà il periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2001. Esso sarà seguito da programmi successivi di sei anni, il primo dei quali sarà quello relativo al 2002-2007.

4. Ciascun programma viene rivisto e, se necessario, modificato ogniqualvolta l'introduzione di nuove attività o l'ampliamento delle attività esistenti abbiano un'influenza significativa sulla qualità ecologica dell'acqua.

Articolo 7

Informazione e consultazione delle popolazioni

1. Gli Stati membri informano le popolazioni interessate dei risultati ottenuti a norma degli articoli 3 e 4 e accordano ad esse un periodo di almeno due mesi durante il quale possono presentare osservazioni sui programmi di cui all'articolo 6 prima che questi siano adottati.

2. Nel caso in cui i programmi vengano modificati, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 4, la consultazione del pubblico di cui al presente articolo è obbligatoria solo nei casi in cui i cambiamenti proposti possono provocare effetti negativi e rilevanti sui risultati previsti dal programma modificato.

3. Gli Stati membri informano le popolazioni interessate dei programmi che hanno adottato e dei motivi che ne hanno determinato l'adozione.

4. Quando adottano o modificano i programmi in conformità dell'articolo 6, gli Stati membri informano le popolazioni nei modi opportuni.

Articolo 8

Strumenti

1. Gli Stati membri provvedono affinché le misure e le pratiche previste nel quadro dei programmi integrati siano giuridicamente vincolanti per le persone fisiche e per le persone giuridiche, pubbliche o private.

2. In alternativa all'applicazione del paragrafo 1, gli Stati membri possono, in settori specificati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 16, servirsi di strumenti economici per indurre le persone fisiche e le imprese pubbliche e private a conformarsi alle disposizioni della presente direttiva. Il presente paragrafo lascia impregiudicata l'applicazione degli articoli 92, 93 e 94 del trattato.

Articolo 9

Acque deteriorate dall'inquinamento proveniente da altri Stati membri

1. Qualsiasi Stato membro il quale ritenga che le proprie acque siano deteriorate da inquinamento proveniente da uno o più Stati membri, può notificare i relativi dati allo Stato membro o agli Stati membri interessati e alla Commissione.

A seguito di tale notifica, gli Stati membri interessati tengono consultazioni formali per verificare se l'inquinamento transfrontaliero abbia un effetto significativo sulla qualità ecologica delle acque e, in tale caso, applicare congiuntamente gli articoli da 3 a 8 della presente direttiva.

2. Se le consultazioni di cui al paragrafo 1 non consentono di raggiungere un accordo in tempo utile per rispettare il termine di cui agli articoli da 3 a 6, gli Stati membri interessati sottopongono la questione alla Commissione e forniscono in proposito tutte le necessarie informazioni.

Dopo aver consultato tutti gli Stati membri interessati, la Commissione adotta quanto prima una decisione, se necessario stabilendo un programma ai sensi dell'articolo 6, secondo la procedura di cui all'articolo 16, e notifica la decisione agli Stati membri stessi.

Articolo 10

Acque minori di importanza trascurabile

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di individuare le seguenti acque superficiali affinché siano escluse dal campo d'applicazione dalla presente direttiva:

a) canali facenti parte di un sistema di acque reflue;

b) acque che rientrano in una delle seguenti categorie:

- laghi o gruppi di laghi tra loro collegati, con una superficie totale inferiore a 1 km², isolati dal punto di vista idrologico dalle altre acque superficiali;
- acque dolci o salmastre, compresi i loro affluenti, che riversano, in media nel lungo periodo, meno di 20 Mio di m³ all'anno nelle acque marine, ove si possa dimostrare, per tutte le sostanze inquinanti, che le acque escluse, considerate singolarmente o insieme alle altre acque escluse dello Stato membro, non riversano nelle acque riceventi un carico di inquinamento antropogenico superiore al 5 % dell'inquinamento totale di origine antropogenica dello stesso Stato membro;
- altre acque dolci che riversano, in media nel lungo periodo, meno di 2 Mio di m³ all'anno in acque dolci o salmastre, compresi i laghi che sono parte o formano un sistema fluviale, ove si possa dimostrare, per tutte le sostanze inquinanti, che le acque escluse, considerate singolarmente o insieme alle altre acque escluse dello Stato membro, non riversano nelle acque riceventi, comprese le zone a valle, un carico di inquinamento antropogenico superiore al 5 % dell'inquinamento totale di origine antropogenica dello stesso Stato membro.

2. Gli Stati membri informano entro il 31 dicembre 1998 la Commissione in merito alle acque individuate ai sensi del paragrafo 1, dichiarando le ragioni delle loro esclusioni. Le modalità specifiche di tale informazione sono definite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 16.

Articolo 11

Casi in cui il miglioramento della qualità ecologica risulta difficile

1. Allorché risulti estremamente difficile o addirittura impossibile migliorare la qualità ecologica delle acque a causa di un forte inquinamento prodotto nel passato, per esempio nei porti o a causa di inquinamento causato da paesi terzi, lo Stato membro interessato informa al riguardo la Commissione entro il 31 dicembre 1998, indicando i limiti geografici esatti delle acque in questione e la natura dei problemi incontrati. Le modalità specifiche di tale informazione sono definite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 16.

2. Gli Stati membri adottano misure efficaci, ivi compresa l'applicazione delle migliori pratiche ambientali e delle migliori tecnologie disponibili a tutte le relative fonti di inquinamento, onde impedire il deterioramento della qualità delle acque in questione. Essi forniscono a tal riguardo alla Commissione informazioni specifiche nella relazione prevista dall'articolo 14.

Articolo 12

Casi in cui le condizioni naturali sono sfavorevoli

1. Gli Stati membri possono designare ecosistemi particolari nei quali, per ragioni naturali, è molto difficile migliorare la qualità ecologica delle acque superficiali.

2. Gli Stati membri notificano tali ecosistemi alla Commissione entro il 31 dicembre 1998 e hanno l'obbligo di indicare i limiti geografici esatti e le condizioni naturali che impediscono il miglioramento della qualità ecologica delle acque. Le modalità specifiche di tale notifica sono stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 16.

3. Gli Stati membri adottano misure efficaci, ivi compresa l'applicazione delle migliori pratiche ambientali e delle migliori tecnologie disponibili a tutte le pertinenti fonti di inquinamento, onde preservare la qualità delle acque di questi particolari ecosistemi. Essi informano in maniera specifica la Commissione sulla loro azione nell'ambito della relazione di cui all'articolo 14.

Articolo 13

Ispezioni, controlli e verifiche

Gli Stati membri effettuano ispezioni, controlli e verifiche sull'applicazione della presente direttiva.

Articolo 14

Relazioni

1. Ogni tre anni gli Stati membri trasmettono informazioni alla Commissione sull'applicazione della presente direttiva nella forma di una relazione settoriale riguardante anche le altre direttive comunitarie in materia. Tale relazione è redatta sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione con la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE. Il questionario e lo schema sono trasmessi agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo oggetto della relazione. La relazione viene trasmessa alla Commissione nei nove mesi successivi alla fine del periodo triennale cui si riferisce.

La prima relazione riguarda gli anni 1999, 2000 e 2001.

Nei nove mesi successivi alla ricezione delle relazioni degli Stati membri, la Commissione pubblica una relazione comunitaria sull'attuazione della presente direttiva.

2. Gli Stati membri forniscono quanto prima, e comunque entro tre mesi, i dati complementari eventualmente chiesti dalla Commissione. Qualora non esistano o non siano disponibili tali dati, la Commissione può disporre un'indagine ai sensi dell'articolo 13.

3. L'ottemperanza dell'obbligo di presentare le summenzionate relazioni non esonera gli Stati membri da analoghi obblighi di comunicazione scaturenti dalle disposizioni del trattato, in particolare da quelli derivanti dalle norme sugli aiuti di Stato.

Articolo 15

Modifiche della direttiva

La Commissione con la procedura di cui all'articolo 16, può modificare gli allegati della presente direttiva ed adeguarli al progresso tecnico e scientifico e al mutamento delle condizioni d'applicazione.

Articolo 16

Istituzione di un comitato

La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso, la Commissione differisce di tre mesi, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una diversa decisione entro il termine di cui al comma precedente.

Articolo 17

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1997. Esse ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative e nazionali da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 18

Abrogazione

Le direttive 78/659/CEE e 79/923/CEE sono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Articolo 19

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 20

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

*ALLEGATO I***Qualità ecologica dell'acqua — Definizioni operative**

La qualità ecologica degli ecosistemi acquatici è determinata dallo stato degli elementi rappresentativi dell'elenco fornito di seguito che risultano pertinenti alle singole acque considerate.

1. Ossigeno disciolto.
2. Concentrazione di sostanze tossiche o dannose nell'acqua, nei sedimenti e nel biota.
3. Livelli delle malattie di origine antropica nelle specie animali, compresi i pesci, e nei vegetali.
4. Diversità delle comunità di invertebrati (planctoniche e dei fondali) e delle specie/taxa chiave normalmente associate allo stato dell'ecosistema in assenza di perturbazioni.
5. Diversità delle comunità di vegetali acquatici, ivi comprese le specie/taxa chiave normalmente associate allo stato dell'ecosistema in assenza di perturbazioni, e dimensioni della crescita macrofitica o algale dovuta a livelli elevati di nutrienti di origine antropica.
6. Diversità della popolazione ittica e delle specie/taxa chiave normalmente associate allo stato dell'ecosistema in assenza di perturbazioni. Passaggio dei pesci migratori, tenendo conto delle influenze esercitate dalle attività umane.
7. Diversità delle comunità di vertebrati superiori (anfibi, uccelli e mammiferi).
8. Struttura e qualità dei sedimenti e loro idoneità a mantenere l'esistenza della comunità biologica nell'ecosistema.
9. Zone rivierasche e costiere, ivi compresa la comunità biologica e le caratteristiche estetiche del sito.

*ALLEGATO II***Buona qualità ecologica delle acque — Specificazioni**

Gli Stati membri, basandosi su un principio precauzionale, fissano gli obiettivi operativi da realizzare ai sensi della presente direttiva, tenendo conto degli elementi rappresentativi del seguente elenco che risultano pertinenti alle singole acque considerate.

1. L'ossigeno disciolto deve consentire la sopravvivenza e la riproduzione degli animali indigeni.
2. La concentrazione di sostanze tossiche o dannose nell'acqua, nei sedimenti o nel biota deve essere inferiore ai livelli stabiliti di innocuità e non deve impedire il normale impiego della massa d'acqua.
3. Non devono risultare elevati livelli di malattie di origine antropica nelle specie animali, compresi i pesci, e nelle specie vegetali.
4. La diversità delle comunità di invertebrati (planctoniche e dei fondali) deve essere simile a quella di masse d'acqua analoghe caratterizzate da irrilevanti influssi di origine antropica. Devono essere presenti le specie/taxa chiave normalmente associate allo stato dell'ecosistema in assenza di perturbazioni.

5. La diversità delle comunità di vegetali acquatici deve essere simile a quella di masse d'acqua analoghe caratterizzate da irrilevanti influssi di origine antropica. Devono essere presenti le specie/taxa chiave normalmente associate allo stato dell'ecosistema in assenza di perturbazioni. Non si deve riscontrare un'eccessiva crescita macrofittica o algale dovuta a livelli elevati di nutrienti di origine antropica.
6. La diversità delle comunità ittiche deve essere simile a quella di masse d'acqua analoghe caratterizzate da irrilevanti influssi di origine antropica. Devono essere presenti le specie/taxa chiave normalmente associate allo stato dell'ecosistema in assenza di perturbazioni. Non devono essere presenti rilevanti ostacoli artificiali che impediscano il passaggio dei pesci migratori.
7. La vita dei vertebrati superiori (anfibi, uccelli e mammiferi) deve essere simile a quella di masse d'acqua analoghe caratterizzate da irrilevanti influssi di origine antropica. Devono essere presenti le specie/taxa chiave normalmente associate allo stato dell'ecosistema in assenza di perturbazioni.
8. La struttura e la qualità dei sedimenti deve consentire la presenza di comunità biologiche tipiche della regione.
9. Nelle aree non urbane, lo stato di zone rivierasche e costiere deve rispecchiare l'assenza di influssi significativi da parte delle attività umane o il rispetto per la conservazione della comunità biologica e per le caratteristiche estetiche del sito.

ALLEGATO III

Migliore pratica ambientale (MPA)

1. Per «migliore pratica ambientale (MPA)» s'intende la combinazione più adeguata di misure atte a prevenire l'inquinamento proveniente da fonti diffuse o a garantire la corretta applicazione in senso ambientale dei mezzi impiegati per il controllo dell'inquinamento. Nella migliore pratica ambientale rientrano sia le misure concrete e i comportamenti ambientali positivi, sia gli strumenti impiegati per promuovere l'adozione di misure e le modifiche dei comportamenti.

Ai fini della determinazione delle attività che debbono essere oggetto della migliore pratica ambientale si deve tenere conto dei seguenti elementi:

- il principio di precauzione;
- il rischio ecologico connesso con
 - a) l'attività;
 - b) la produzione, l'utilizzazione e l'eliminazione finale di prodotti usati nell'attività;
 - c) l'importanza dell'attività;
- la possibilità di una modifica delle attività o la sostituzione delle medesime con attività meno inquinanti.

Ai fini della fissazione dei termini entro i quali è prevista l'applicazione della MPA devono essere considerate le implicazioni sociali ed economiche connesse al vario grado di attuazione della MPA.

2. Ai fini della determinazione della MPA relativamente ad una particolare fonte di inquinamento diffuso debbono essere considerati almeno i seguenti aspetti:

2.1. Misure

- atte a mettere a disposizione della popolazione sistemi di raccolta per rifiuti che costituiscono un rischio per l'ambiente.
- atte a instaurare sistemi di recupero e di riciclaggio e/o di eliminazione ecologica di rifiuti che potrebbero altrimenti costituire un rischio per l'ambiente.

2.2. *Comportamento e strumenti di incentivazione*

- instaurazione di codici di buona condotta e di buona pratica ambientale;
- informazione ed educazione della popolazione e dei consumatori circa le conseguenze della scelta dei prodotti e del comportamento;
- uso di sistemi che prevedono autorizzazioni o licenze al fine di vietare o limitare talune pratiche;
- uso di strumenti economici volti a limitare gli effetti sull'ambiente di talune attività o l'uso di taluni prodotti.

ALLEGATO IV

Migliori tecnologie disponibili (MTD)

L'espressione «migliori tecnologie disponibili» indica l'ultima fase dello sviluppo (stato dell'arte) di attività e procedimenti e dei relativi metodi operativi ed indica l'idoneità di una particolare tecnica a prevenire o, qualora ciò risulti impossibile, a ridurre al minimo le emissioni nell'ambiente in generale, senza prestabilire alcuna tecnologia e/o tecnica specifica.

Il termine «tecnologie» indica sia la tecnologia impiegata che il modo nel quale l'impianto è progettato, costruito, mantenuto, fatto funzionare e dismesso. Le tecnologie debbono essere concretamente praticabili a livello industriale nel relativo settore, sia da un punto di vista tecnico che economico.

L'espressione «disponibili» significa sviluppato o comprovato su una scala tale da permettere l'applicazione nel relativo contesto industriale, in condizioni economicamente accettabili, indipendentemente dal fatto che le tecnologie siano disponibili nell'ambito dello Stato membro in questione o che siano o meno di uso generale, purché esse siano ragionevolmente accessibili all'operatore.

L'espressione «migliori» significa più efficaci ai fini del conseguimento di un elevato livello globale di protezione ambientale in generale, tenuto conto dei costi e dei benefici potenziali derivanti sia dall'azione che dall'assenza di azione.

Ai fini della selezione delle migliori tecnologie disponibili, si debbono considerare gli elementi seguenti:

- l'impiego di tecnologie a bassa produzione di rifiuti;
- ove possibile, la promozione del recupero e del riciclaggio delle sostanze impiegate nel processo;
- i procedimenti, i mezzi o i metodi operativi comparabili, sperimentati di recente con successo;
- i progressi e gli sviluppi tecnologici nelle conoscenze scientifiche;
- la natura e il volume delle emissioni;
- i tempi di adozione delle tecnologie;
- il consumo di materie prime (inclusa l'acqua) e di energia usate nel procedimento e la loro natura;
- la necessità di prevenire o di ridurre al minimo gli effetti globali delle emissioni sull'ambiente.

ALLEGATO V

Parametri da misurare, metodi di campionamento, frequenza ai luoghi di campionamento

1. Ciascuno Stato membro organizza, a livello nazionale, la raccolta e l'analisi dei dati relativi alla misurazione della qualità ecologica delle acque nonché la classificazione dei sistemi acquatici in categorie di qualità. Ogni Stato membro adotta il proprio sistema nazionale che comprenderà i parametri da misurare, i metodi di misurazione, i metodi di campionamento, la frequenza e i luoghi di campionamento

che corrispondono meglio alle condizioni regionali e alla natura delle acque esaminate. I parametri scelti debbono rappresentare gli indicatori, più sensibili della qualità ecologica rispetto agli elementi e ai parametri considerati nella definizione della qualità ecologica delle acque in questione, nonché i parametri necessari a valutare, se vengono raggiunti, gli obiettivi operativi fissati conformemente all'articolo 5. I suddetti metodi di misurazione possono comprendere metodi di telerilevamento.

2. I sistemi adottati a livello nazionale devono essere noti alla comunità scientifica di ciascun paese e offrire le migliori garanzie per quanto attiene, in particolare, all'esattezza e alla comparabilità dei dati. I sistemi utilizzati in ciascun caso sono resi pubblici in forma dettagliata. Le eventuali ulteriori modifiche di un sistema nazionale devono essere volte a migliorare la qualità dei dati e gli Stati membri devono comprovare la comparabilità dei dati raccolti sia anteriormente che successivamente alla modifica.
3. Gli Stati membri organizzano a livello nazionale la taratura tra i laboratori che partecipano alla raccolta e all'analisi dei dati e tengono conto, nel loro sistema nazionale, dei sistemi adottati in altri Stati membri con i quali hanno acque in comune.
4. Al momento dell'elaborazione del proprio sistema nazionale, gli Stati membri elaborano carte colorate secondo la gamma cromatica in modo da fornire un'indicazione visiva della divergenza della qualità ecologica delle acque dalla buona qualità ecologica. Tali carte fanno parte della relazione di cui all'articolo 14.

ALLEGATO VI

Programmi integrati

Ciascun programma integrato contiene i seguenti elementi:

1. Gli obiettivi operativi decisi conformemente all'articolo 5, nonché le riduzioni di inquinamento e le altre misure ritenute necessarie nel programma. Nel programma si potrà eventualmente tener conto degli obiettivi a lungo termine da conseguire mediante programmi successivi. Il programma comprende un calendario delle azioni previste e una valutazione dei risultati specifici attesi.
 2. Una pianificazione delle misure specifiche da applicare, che deve includere:
 - 2.1. il rispetto di tutti gli obblighi giuridici previsti dalla legislazione comunitaria in materia, in particolare per quanto riguarda la riduzione dell'inquinamento;
 - 2.2. l'uso delle migliori tecnologie disponibili definite dagli Stati membri conformemente all'allegato IV per tutte le fonti puntuali di inquinamento, qualora non esistano disposizioni legislative comunitarie relative alla sostanza inquinante in questione;
 - 2.3. l'uso delle migliori pratiche ambientali definite dagli Stati membri conformemente all'allegato III per tutte le fonti di inquinamento diffuso, qualora non esistano disposizioni legislative comunitarie relative alla sostanza inquinante in questione;
 - 2.4. la limitazione della produzione di acqua dalle acque superficiali in questione, nonché dalle falde acquifere ad esse collegate ad una quantità compatibile con il mantenimento delle acque superficiali ad un livello tale da permettere il conseguimento degli obiettivi di qualità operativi per l'acqua superficiale in questione;
 - 2.5. qualsiasi altra azione volta a migliorare l'ambiente, compresa la gestione integrata delle risorse di acque superficiali quando ciò è necessario ai fini del conseguimento della buona qualità ecologica.
 3. Misure supplementari adottate dagli Stati membri qualora l'applicazione delle misure di cui al punto 2 non comporti una sufficiente riduzione dell'inquinamento tale da permettere di conseguire gli obiettivi operativi di qualità del programma integrato.
 4. Gli investimenti finanziari necessari, i nomi delle persone fisiche e delle imprese pubbliche o private incaricate dell'esecuzione specifica delle misure, nonché le date di attuazione previste.
 5. Le disposizioni regolamentari, legislative ed amministrative, nonché qualsiasi altro mezzo necessario alla corretta esecuzione del programma integrato.
 6. Una valutazione triennale dei risultati del programma integrato da notificare alla Commissione.
-

Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ⁽¹⁾

(94/C 222/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(94) 292 def.

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE l'8 luglio 1994)

In risposta al parere emesso dal Parlamento europeo il 19 aprile 1994 sulla proposta di regolamento inviata dalla Commissione al Consiglio il 12 novembre 1993, relativa al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, e conformemente all'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea, la Commissione ha deciso di modificare i seguenti punti dell'articolo 1 della citata proposta come segue:

1. al punto 9, il testo dei due trattini dell'articolo 5, paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«— si tratti di ingredienti di origine agricola che non sono prodotti nella Comunità secondo le norme di cui all'articolo 6 ovvero che non possono essere importati da paesi terzi nel quadro del regime di cui all'articolo 11, oppure

— si tratti di ingredienti di origine agricola che non sono prodotti in quantità sufficiente nella Comunità secondo le norme di cui all'articolo 6, ovvero che non possono essere importati in quantità sufficienti da paesi terzi nel quadro del regime di cui all'articolo 11»;

2. al punto 16, il terzo trattino della lettera b) dell'articolo 6, paragrafo 2 è soppresso; dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera c):

«c) in conformità della procedura di cui all'articolo 14 si adottano le seguenti misure:

l'introduzione di criteri e norme procedurali circa le autorizzazioni rilasciate dagli Stati membri e le relative informazioni comunicate agli altri Stati membri, agli ambienti economici interessati e alla Commissione»;

3. non riguarda la versione italiana;

4. al punto 23, il testo del paragrafo 2 dell'articolo 10 bis è sostituito dal seguente:

«2. Gli Stati membri prendono le misure e i provvedimenti necessari per evitare l'uso fraudolento delle indicazioni di cui all'articolo 2 e/o all'allegato V»;

⁽¹⁾ GU n. C 326 del 3. 12. 1993, pag. 8.

5. non riguarda la versione italiana.

Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e dei beta-agonisti nelle produzioni animali

(94/C 222/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(94) 293 def.

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A paragrafo 2 del trattato CE l'8 luglio 1994)

Il 14 ottobre 1993, la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta di cui sopra ⁽¹⁾. A seguito del parere espresso dal Parlamento europeo nella sessione del 19 aprile 1994, la proposta originaria è modificata come segue:

1. È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 4 bis

La Commissione esamina la possibilità di mettere a punto un elenco positivo per il controllo delle sostanze ottenute chimicamente che hanno un effetto anabolico e sono destinate agli animali. Le sostanze che rientrano in tale elenco sono soggette alle stesse procedure di controllo di cui all'articolo 4, punto 1).»

⁽¹⁾ GU n. C 302 del 9. 11. 1993, pag. 8.

2. È inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 9 bis*

Le imprese che vendono e/o distribuiscono le materie prima utilizzate nella messa a punto di sostanze ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, nonché di beta-agonisti devono tenere registri in cui siano indicati in modo dettagliato, in ordine cronologico, i quantitativi prodotti o acquistati nonché quelli

venduti o utilizzati per la messa a punto di prodotti farmaceutici o medicinali veterinari.»

3. All'articolo 15, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.»

Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti

(94/C 222/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(94) 294 def.

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE l'8 luglio 1994)

Il 14 ottobre 1993 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta di cui sopra (1). A seguito del parere espresso dal Parlamento europeo nella sessione del 19 aprile 1994, la proposta originaria è modificata come segue:

1. Dopo il quinto considerando sono inseriti i considerandi che seguono:

«considerando che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 26 maggio 1993 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento concernente la ricerca di residui nelle carni (ormoni, beta-bloccanti e altre sostanze) (4bis), ha dichiarato che i sistemi di autocontrollo attuati dalle associazioni di produttori possono fornire un importante contributo alla lotta contro l'impiego illecito di sostanze intese a stimolare la crescita; che è importante per il consumatore che tali sistemi di autocontrollo forniscano garanzie sufficienti in merito all'assenza di ormoni e che è opportuna un'impostazione europea globale per la protezione e il sostegno ai sistemi di autocontrollo;

considerando che le associazioni di produttori devono pertanto ricevere un sostegno per lo sviluppo di sistemi di autocontrollo, onde garantire che le loro produzioni non contengano ormoni (conformemente a quanto affermato nella comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo concernente i controlli dei residui nelle carni, del 21 aprile 1993);

(4bis) GU n. C 176 del 28. 6. 1993, pag. 63.»

2. All'articolo 16, il paragrafo 7 è sostituito dal testo seguente:

(1) GU n. C 302 del 9. 11. 1993, pag. 8.

«7. La Commissione informa annualmente gli Stati membri riuniti in sede di comitato veterinario permanente, nonché il Parlamento europeo, circa l'esecuzione dei piani nazionali e l'andamento della situazione nelle varie regioni dell'Unione europea.»

3. All'articolo 26, il paragrafo 2, primo comma è sostituito dal testo seguente:

«Qualora uno Stato membro ritenga che i controlli previsti dal presente regolamento non siano o non siano più eseguiti in un altro Stato membro, ne informa l'autorità centrale competente di quest'ultimo. Detta autorità, dopo aver svolto un'indagine conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, con esclusione dell'applicazione delle disposizioni finanziarie dell'articolo 24, paragrafo 1, primo comma, prende tutte le misure necessarie e comunica al più presto all'autorità centrale competente del primo Stato membro le decisioni prese, assortite di motivazione.»

4. All'articolo 28, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Qualsiasi forma di non cooperazione con l'autorità competente o qualsiasi forma di ostruzionismo da parte del personale o del responsabile di un mattatoio, oppure, nel caso di un'impresa privata, del proprietario o dei proprietari del mattatoio, nonché del proprietario o del detentore degli animali nel corso delle ispezioni e dei prelievi necessari per l'esecuzione dei piani nazionali di sorveglianza dei residui, nonché nel corso delle indagini e dei controlli previsti dal presente regolamento, comporterà l'applicazione, da

parte delle autorità nazionali competenti, delle sanzioni penali e/o amministrative adeguate.

Nel caso di complicità comprovata del proprietario o del responsabile del mattatoio nel favoreggiamento dell'uso illegale di sostanze vietate, si applica l'interdizione di percepire e candidarsi a ricevere aiuti comunitari, per un periodo di dodici mesi.»

5. All'articolo 30, paragrafo 1, secondo comma l'espressione «almeno» è sostituita da «come minimo».

6. All'articolo 37, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.»

Proposta modificata di direttiva del Consiglio che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina

(94/C 222/10)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(94) 295 def.

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE l'8 luglio 1994)

Il 10 gennaio 1994 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta di cui sopra (¹). A seguito del parere espresso dal Parlamento europeo durante la sessione del 19 aprile 1994, la proposta originaria è modificata come segue:

1. All'allegato I, articolo 2, la lettera g) è sostituita dal testo seguente:

«g) parte di uno Stato membro ufficialmente indenne da brucellosi: la parte del territorio di uno Stato membro che risponde alle condizioni indicate nell'allegato A, parte II, punti 7, 8 e 9.»

2. All'allegato I, articolo 2, la lettera k) è sostituita dal testo seguente:

«k) Stato membro o parte di uno Stato membro ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica: lo Stato membro o la parte di uno Stato membro che risponde alle condizioni indicate nell'allegato D, capitolo I, sezioni E, F e G.»

3. All'allegato I, articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1) Gli animali delle specie bovina e suina oggetto della presente direttiva devono essere accompagnati, durante il trasporto verso il luogo di destinazione, da un certificato sanitario conforme all'allegato F. Il certificato è costituito da un unico foglio ed è provvisto di un numero di serie. Esso viene rilasciato il giorno dell'esame sanitario, in una delle lingue ufficiali del paese di origine e in una delle lingue ufficiali del paese di destinazione. Il certificato ha una validità di 10 giorni a decorrere dalla data dell'esame

sanitario. Tuttavia, qualora quest'ultimo venga eseguito dopo che l'animale ha lasciato l'azienda d'origine, come prevede il paragrafo 2, il certificato è valido per i dieci giorni successivi all'uscita dall'azienda di origine.»

4. All'allegato I, articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3) I bovini da macello devono, oltre a rispondere ai requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5, provenire da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi, indenni da leucosi bovina enzootica e, se si tratta di bovini non castrati, ufficialmente indenni da brucellosi.»

5. All'allegato I, allegato A, parte II, punto 7, frase introduttiva, la parola «regione» è sostituita dall'espressione «parte di uno Stato membro».

6. All'allegato I, allegato A, parte II, punto 8, la parola «regione» è sostituita dall'espressione «parte di uno Stato membro».

7. All'allegato I, allegato A, parte II, punto 9, la parola «regione» è sostituita dall'espressione «parte di uno Stato membro».

8. All'allegato I, allegato D, capitolo I, parte E, frase introduttiva, la parola «regione» è sostituita dall'espressione «parte di uno Stato membro».

9. All'allegato I, allegato D, capitolo I, parte F, frase introduttiva, la parola «regione» è sostituita dall'espressione «parte di uno Stato membro».

10. All'allegato I, allegato D, capitolo I, parte G, lettera i), la parola «regione» è sostituita dall'espressione «parte di uno Stato membro».

(¹) GU n. C 33 del 2. 2. 1994, pag. 1.

Proposta di decisione del Consiglio relativa all'ulteriore sviluppo del sistema HANDYNET nell'ambito della decisione 93/136/CEE che stabilisce il terzo programma di azione comunitaria a favore dei portatori di handicap (HELIOS II 1993-1996)

(94/C 222/11)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(94) 303 def. — 94/0168(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 12 luglio 1994)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'obiettivo principale della decisione 93/136/CEE che stabilisce il terzo programma di azione comunitaria a favore dei portatori di handicap (HELIOS II 1993-1996) ⁽¹⁾ riguarda la promozione della parità di opportunità e dell'integrazione dei portatori di handicap; che una delle azioni di ordine generale è volta a soddisfare i bisogni informativi dei portatori di handicap mediante il sistema d'informazione e documentazione computerizzato HANDYNET, sulla base dei dati nazionali raccolti, aggiornati e adattati a livello europeo;

considerando che nel quadro del programma HELIOS II la Commissione ha dato continuazione, in conformità della decisione 93/136/CEE, alla raccolta, all'adattamento a livello europeo, all'aggiornamento, allo scambio e alla diffusione delle informazioni sugli ausili tecnici raccolte negli Stati membri;

considerando che il modulo ausili tecnici del sistema HANDYNET promuove la trasparenza del mercato delle tecnologie della riabilitazione negli aspetti tecnici ed economici generando effetti benefici per l'integrazione dei portatori di handicap nella vita quotidiana;

considerando che a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 lettera b della decisione 93/136/CEE, il Consiglio riesamina il sistema HANDYNET prima del 31 dicembre 1994, sulla base di una relazione della Commissione relativa tra l'altro alla valutazione del primo modulo di HANDYNET «ausili tecnici» e delibera, su proposta della Commissione e dopo avere consultato il Parlamento europeo, sulle condizioni di continuazione del sistema dopo tale data;

considerando che la relazione di valutazione della Commissione dimostra l'utilità del proseguimento del sistema d'informazione e documentazione computerizzato HANDYNET, sistema che offre, in virtù della sua dimensione europea, una più ampia gamma di informazioni accessibili nelle nove lingue ufficiali dell'Unione europea;

considerando i pareri degli organi consultivi del programma HELIOS e in particolare il comitato consultivo, il Forum europeo dei portatori di handicap e il gruppo di collegamento, nonché la cooperazione con i centri nazionali di coordinamento della raccolta HANDYNET degli Stati membri in merito alla struttura del sistema e alla sua alimentazione in termini di dati testuali e multimediali;

considerando che è opportuno sviluppare ulteriormente il sistema HANDYNET alle condizioni previste nella decisione 93/136/CEE;

considerando che il trattato non prevede, per l'adozione della presente decisione, poteri d'azione diversi da quelli definiti nell'articolo 235,

DECIDE:

Articolo unico

Lo sviluppo del sistema d'informazione e documentazione computerizzato HANDYNET prosegue nel quadro delle attività del programma HELIOS II per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1996.

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 9. 3. 1993, pag. 30.

Proposta modificata di regolamento (CE, Euratom) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (*)

(94/C 222/12)

COM(94) 283 def.

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE e dell'articolo 119, secondo comma del trattato CEEA il 18 luglio 1994)

(*) GU n. C 35 del 9. 2. 1993, pag. 9.

In seguito ai pareri del Parlamento e della Corte, la Commissione presenta la seguente proposta modificata:

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

2. Articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89

Il paragrafo 1 viene sostituito dal paragrafo seguente:

«1. La base delle risorse IVA è determinata prendendo in considerazione le operazioni imponibili di cui agli articoli 2 e 28 bis della direttiva 77/388/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 91/680/CEE, eccettuate le operazioni esentate conformemente agli articoli da 13 a 16, 28 quater e 28 duodecies di detta direttiva o che danno luogo all'applicazione della franchigia dell'IVA prevista dalla direttiva 69/169/CEE, modificata da ultimo dall'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva 91/680/CEE.»

1. Considerando

Dopo il primo considerando viene introdotto il seguente nuovo considerando:

«considerando che gli Stati membri devono informare la Commissione delle procedure di registrazione dei soggetti passivi, di determinazione e di riscossione da essi applicate nonché delle modalità e dei risultati dei loro sistemi di controllo nel settore di questa imposta; che conviene che la Commissione esamini in collaborazione con ogni Stato membro interessato se possano essere previsti eventuali miglioramenti delle procedure onde accrescerne l'efficacia e che a tale scopo la Commissione formula, se del caso, delle raccomandazioni; che è opportuno che la Commissione rediga ogni tre anni una relazione sulle procedure applicate negli Stati membri nonché sugli eventuali miglioramenti previsti, accompagnata se del caso dalle raccomandazioni della Commissione agli Stati membri interessati;»

2. Articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89

Il paragrafo 1 viene sostituito dal paragrafo seguente:

«1. La base delle risorse IVA è determinata prendendo in considerazione le operazioni imponibili di cui agli articoli 2 e 28 bis della direttiva 77/388/CEE, modificata dalle direttive successive in materia di IVA.»

PROPOSTA INIZIALE

3. (La proposta iniziale non prevedeva alcuna modifica dell'articolo 12 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89:

1. Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle procedure di registrazione dei soggetti passivi, di determinazione e di riscossione dell'IVA applicate dagli Stati membri, nonché in merito alle modalità e ai loro risultati di controllo nell'ambito di questa imposta.

2. La Commissione esamina in collaborazione con gli Stati membri interessati la possibilità di proporre eventuali miglioramenti delle procedure per renderle più efficaci.

3. La Commissione compila ogni tre anni una relazione sulle procedure applicate negli Stati membri e sugli eventuali miglioramenti proposti.

La Commissione presenta la relazione al Parlamento e al Consiglio per la prima volta entro il 31 dicembre 1991 al più tardi.)

PROPOSTA MODIFICATA

3. Articolo 12 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89

L'articolo 12, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 è modificato come segue:

«2. La Commissione può procedere a verifiche in loco, presso le amministrazioni nazionali, delle procedure, delle modalità e dei risultati di cui al paragrafo 1.

La Commissione esamina in collaborazione con ogni Stato membro interessato la possibilità di prevedere eventuali miglioramenti delle procedure, onde renderle più efficaci. A tale scopo la Commissione formula, se del caso, raccomandazioni agli Stati membri interessati.

3. La Commissione compila ogni tre anni una relazione sulle procedure applicate negli Stati membri e sugli eventuali miglioramenti proposti accompagnata, se del caso, dalle raccomandazioni della Commissione onde renderle più efficaci.»

4. Articolo 13 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89

All'articolo 13 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 è aggiunto un nuovo paragrafo 6 così formulato:

«6. La Commissione invia al Parlamento al più tardi il 31 marzo dell'anno successivo ad ogni esercizio una relazione sulle decisioni e misure prese a titolo del presente articolo.»

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Sicurezza e igiene del lavoro

Avviso di appalto di servizi

Procedura aperta

(94/C 222/13)

1. **Ente appaltante:** Commissione europea, direzione generale IX - Personale e amministrazione, IX.50, unità «Politica immobiliare, opzione e contratti», JMO B1/12, rue Alcide de Gasperi, L-2920 Lussemburgo.
Tel. (352) 43 01-331 17. Telefax (352) 43 01-321 09.
2. **Categoria del servizio e descrizione, numero CPC:** Prestazioni di ispezione «Sicurezza e igiene del lavoro».
Categoria: 27.
3. **Luogo di esecuzione:** Edifici occupati dalla Commissione europea e dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee a Lussemburgo, compreso il Centro polivalente dell'infanzia.
4. a), b), c)
5. **Divisione in lotti:** Appalto in quattro lotti - Offerta da presentare per l'insieme del contratto.
6. **Varianti:** Unicamente in base al modello del listino dei prezzi.
7. **Durata del contratto o data limite di esecuzione del servizio:** Contratto per un durata iniziale di un anno a partire dall'1. 1. 1995, con possibilità di rinnovo d'anno in anno, senza comunque superare una durata totale di 5 anni.
8. a) **Richiesta di documenti:** La documentazione completa può essere richiesta all'indirizzo di cui al punto 1. Tutte le richieste dovranno essere presentate per iscritto indicando il riferimento «AO 07/94/IX.PIM».
- b) **Termine ultimo per la richiesta di tali documenti:** 8. 9. 1994.
- c) **Pagamento:** Gratuito
9. a) **Termine ultimo per le ricezione delle offerte:** 28. 9. 1994.
- b) **Indirizzo:** Vedi punto 1.
- c) **Lingue:** Una delle nove lingue ufficiali dell'Unione europea.
10. a), b)
11. **Cauzioni e garanzie:** Cauzione a garanzia della buona esecuzione del contratto per un importo di 10 000 ECU.
12. **Modalità di finanziamento e pagamento:** Pagamento della tariffa annuale fino al 25 % alla fine di ogni trimestre contrattuale, a condizione che le prestazioni previste durante tale periodo siano state ben effettuate.
- 13.
14. **Condizioni minime:**
 - a) Pena l'esclusione dalla gara, gli offerenti dovranno trasmettere la seguente documentazione:
 - estratto recente dell'albo professionale o commerciale previsto dalla legislazione dello Stato membro in cui il contraente risiede,
 - attestato dell'organismo di sicurezza sociale indicante che la società è in regola con i contributi,
 - attestato delle istanze competenti dello Stato membro in questione indicante che la società non è sottoposta a procedura fallimentare, di amministrazione controllata, di liquidazione o di concordato preventivo.
 - b) Valutazione della capacità finanziaria ed economica sulla base:
 - di una breve descrizione dell'attività economica del contraente relativa alle prestazioni oggetto del presente contratto,
 - dei bilanci e dei conti profitti e perdite degli ultimi 3 esercizi finanziari, ove la pubblicazione dei bilanci sia prescritta dalla legislazione sulle società del paese in cui il contraente è insediato,
 - della situazione contabile provvisoria alla fine del trimestre anteriore alla pubblicazione del presente bando di gara,

- della cifra d'affari globale e della cifra d'affari relativa al settore oggetto del presente appalto realizzate dal contraente durante gli ultimi tre esercizi finanziari.
- c) Valutazione della capacità tecnica sulla base:
 - della descrizione delle disposizioni e dei mezzi umani e tecnici previsti per garantire la qualità delle prestazioni e il rispetto dei tempi di intervento stabiliti nel capitolato d'oneri.
- 15. **Validità delle offerte:** 6 mesi a decorrere dal 28. 9. 1994.
- 16. **Criteri di aggiudicazione:** L'appalto sarà aggiudicato all'offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico, tenuto conto dei prezzi offerti e del valore tecnico di esecuzione delle prestazioni previste.
- 17. **Altre informazioni:** Date della visita obbligatoria in loco: 8. 9. 1994 o 14. 9. 1994.
- 18. **Data d'invio del bando:** 1. 8. 1994.
- 19. **Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:** 4. 8. 1994.

Gara d'appalto relativa ad uno studio sull'industria comunitaria della calzatura

Procedura aperta

(94/C 222/14)

1. **Ente appaltante:** Commissione delle Comunità europee, Direzione generale V - Occupazione, relazioni industriali e affari sociali, unità V/B/5 «Adeguamento ai mutamenti industriali», RP 11-7/17 e unità V/D/1 «Relazioni con le parti sociali e organizzazione del dialogo sociale», rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.

Tel. (32-2) 296 61 77. Telefax (32-2) 296 97 71.

2. **Categoria e descrizione del servizio:** Il settore della calzatura assicura da solo più di mezzo milione di posti di lavoro nella Comunità (307 000 posti diretti a cui bisogna aggiungerne 150 000 indiretti). La Comunità è una dei principali produttori di calzature con l'11 % della produzione mondiale. In continua ristrutturazione, questo settore ha perduto circa il 10 % del suo impiego negli ultimi quattro anni. Una parte di queste perdite è dovuta certamente a degli investimenti di modernizzazione: ma le più importanti perdite risultano dal decentramento della produzione verso i paesi extra-comunitari. L'oggetto dello studio proposto si pone nel quadro del necessario adattamento di questa industria alle nuove condizioni di competitività.

Lo studio verterà sui punti seguenti:

a) descrizione ed analisi degli aspetti economici esterni: situazione dell'industria calzaturiera nell'economia dei principali produttori dell'Unione europea, mettendo un accento particolare sul circuito commerciale, le capacità ed i bisogni in approvvigionamento (fuori dell'Unione europea),

b) descrizione ed analisi degli aspetti interni: nuove tecnologie, nuovi materiali, nuovi procedimenti di lavoro,

c) analisi dell'evoluzione dell'impiego e delle qualificazioni (tutte le categorie prese in considerazione: dirigenti, stilisti, impiegati, operai, ecc.) alla luce delle conseguenze dei punti a) e b) di cui sopra,

d) analisi delle strutture di formazione e dell'adeguamento di queste ai fabbisogni del settore,

e) analisi delle caratteristiche dell'organizzazione del lavoro e sua evoluzione,

f) analisi delle relazioni di subappalto nel settore, dal punto di vista dell'impiego e delle qualificazioni professionali,

g) raccomandazioni in materia di formazione professionale,

h) l'analisi e le raccomandazioni che precedono forniranno una ripartizione dei dati statistici uomini/donne e integreranno una prospettiva di eguaglianza delle possibilità tra uomini e donne sul mercato del lavoro.

Lo studio generale si presenterà sotto forma di studi nazionali degli Stati membri e di un rapporto di sintesi.

3. **Luogo di consegna:** Vedi punto 1.

4. a), b)
- c) Le persone fisiche sono tenute a fornire i nomi e le qualifiche professionali (*curriculum vitae*) del personale incaricato dell'esecuzione del servizio.
5. Lo studio dovrà coprire l'insieme dei punti descritti al punto 2.
6. **I criteri di selezione dei candidati:** I candidati saranno principalmente selezionati sulla base di una solida esperienza nel settore delle calzature e in particolare negli aspetti legati alle condizioni di produzione prevalente nel settore, a livello internazionale.
- I candidati dovranno indicare il volume dei lavori effettuati negli ultimi tre anni in rapporto con l'industria della calzatura.
- Una documentazione attestante che il candidato possiede effettivamente questi criteri, dovrà essere annessa all'offerta.
7. **Data limite di esecuzione del servizio:** Il contratto avrà una durata massima di 10 mesi, a partire dalla firma delle parti.
8. a) **Domanda di documenti:** Il capitolato d'appalto dovrà essere richiesto, per iscritto, all'indirizzo di cui al punto 1.
- b) **Data limite della domanda:** La Commissione dovrà essere in possesso delle domande del capitolato d'appalto al più tardi 30 giorni dopo la data di pubblicazione.
- c)
9. a) **Data limite di ricezione delle offerte:** 52 giorni dopo la pubblicazione.
- b) **Indirizzo al quale inviarle:** Le informazioni a questo soggetto sono fornite nei documenti consegnati su richiesta (vedi punto 8).
- c) **Lingue nelle quali esse dovranno essere redatte:** Una delle nove lingue comunitarie.
10. a) **Persone autorizzate ad assistere all'apertura delle offerte :** L'apertura delle offerte spetterà ai servizi competenti della Commissione.
- b) **Data, ora e luogo di questa apertura:** Nelle due settimane dalla data limite di ricezione delle offerte, ricordata al punto 9. a), a Bruxelles.
11. **Modalità essenziali di finanziamento e pagamento e/o riferimenti ai testi che le regolano:** Questi studi saranno finanziati al 100 %; un anticipo del 30 % sarà pagato nei 60 giorni susseguenti alla firma del contratto tra le parti.
12. **Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dei fornitori:** Le offerte possono essere presentate individualmente o congiuntamente da persone morali o fisiche; in caso di offerta congiunta, l'una delle persone del gruppo, dovrà essere designato come contraente principale, responsabile del contratto.
13. **Informazioni sulla situazione propria del fornitore e informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle capacità minime di carattere economico e tecnico richieste al fornitore:** I concorrenti sono tenuti a fornire le seguenti informazioni:
- a) nome, statuto legale, numero di IVA, indirizzo, telefono, telefax. ecc. nonché il nome della persona fisica responsabile dell'offerta;
- b) l'iscrizione al registro professionale o commerciale fornendo una dichiarazione o certificato conformemente alle condizioni previste nel paese di residenza del concorrente;
- c) la lista dei principali lavori effettuati negli ultimi tre anni, indicando per ciascuno, l'importo, il periodo di esecuzione e il destinatario pubblico o privato;
- Quando trattasi di ente appaltante, la prova della prestazione dovrà essere fornita sotto forma di certificato emesso o controfirmato dall'autorità competente;
- quando trattasi di acquirente privato, la prestazione dovrà essere certificata dall'acquirente, in mancanza, semplicemente dichiarata di essere stata effettuata dal concorrente;
- i lavori più particolarmente legati allo studio facente oggetto dell'offerta dovranno essere elencati separatamente;
- d) i nomi e le qualifiche ed esperienze professionali del personale incaricato dell'esecuzione dello studio.
14. **Periodo di validità delle offerte :** 6 mesi dalla data limite di ricezione delle offerte.
15. **Criteri di attribuzione del contratto:** Questi criteri sono precisati nel capitolato d'appalto su domanda (vedi punto 8).
- 16.
17. **Data d'invio dell'avviso:** 29. 7. 1994.
18. **Data di ricezione dell'avviso da parte dell'UPUCE:** 29. 7. 1994.